

REGOLAMENTO DELLA SEDE LOCALE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA SEDUTA DEL 22.04.2024

Il presente Regolamento d'attuazione dello Statuto della Sede Locale di Loano ne costituisce complemento e per la sua stessa natura può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

INDICE

- Art. 1 – Denominazione / Sede**
- ART. 2 – Riconoscimento**
- ART. 3 – Finalità e attività**
- Art. 4 – Adesioni/Iscrizioni**
- Art. 5 – Associati e Volontari**
- ART. 6 – Condotta**
- Art. 7 – Assemblee degli Associati**
- Art. 8 – Commissione elettorale**
- Art. 9 – Organi e cariche**
- Art. 10 – Consiglio Direttivo**
- Art. 11 – Accademia di Umanità**
- Art. 12 – Norme didattiche**
- Art. 13 – Docenti**
- Art. 14 – Assistenti**
- Art. 15 – Autonomia delle Sedi locali**

Art. 1 – Denominazione / Sede

La **Sede Locale di Loano dell'UNITRE – UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' (APS)** [d'ora in poi: **Sede Locale**] – C. F. 90034210097, già *Sezione Locale dell'Unitre Comprensoriale Ingauna* è stata costituita in data 29/06/1999. Essa opera in Loano, via Simone Stella 36. La trascrizione nello Statuto dell'indirizzo della **Sede Locale** è prescritta per legge; la sua variazione non costituisce motivo di modifica statutaria.

ART. 2 – Riconoscimento

Questa **Sede Locale** è stata riconosciuta il 29/06/1999 dall'Associazione Nazionale, con sede in Torino. Essa è iscritta al RUNTS come ETS con Atto della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 4325-2022 del 11/07/2022.

Denominazione, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell'Associazione Nazionale. La loro forma e composizione è prescritta dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale. Il loro utilizzo da parte della **Sede Locale** ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo della sede stessa.

ART. 3 – Finalità e attività

Ferme restando le finalità e le attività indicate nell'Art. 3 dello Statuto locale, questa **Sede Locale** insiste nel richiamare lo spirito di collaborazione attiva fra i suoi Associati

– docenti, discenti e collaboratori, ricordando che ogni Associato ha il diritto di frequentare tutte le attività messe a disposizione da questa **Sede Locale**, senza alcun impedimento purché non dettato da oggettivi problemi di capienza e/o sicurezza delle sedi e purché in regola con l'iscrizione ed il versamento della quota associativa annuale e delle eventuali quote supplementari richieste per alcuni corsi, seminari e laboratori. Nello specifico, ogni Associato ha il diritto di frequentare più corsi della stessa disciplina.

Poiché l'UNITRE è un'associazione composta esclusivamente da volontari, ogni associato ha il diritto ed il dovere di contribuire alle attività dell'associazione secondo i propri interessi e le proprie capacità. Associarsi all'UNITRE significa anche mettersi a disposizione come docenti, come assistenti e come personale tecnico o di segreteria.

Art. 4 – Adesioni/Iscrizioni

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che avendo raggiunto la maggiore età condividano le finalità e le attività espresse sia nello Statuto nazionale sia in quello locale e presentino una apposita domanda di iscrizione.

La Domanda di iscrizione, da firmare in calce, riporta i numeri di iscrizione nazionale e locale, i dati anagrafici, il domicilio e gli eventuali recapiti telefonici ed elettronici, oltre ad uno stralcio della normativa sulla protezione e l'utilizzo dei dati (*privacy*). Il rifiuto del conferimento dei dati anagrafici, o la mancata accettazione con firma in calce della Domanda di iscrizione e/o della normativa sulla protezione e l'utilizzo dei dati costituiscono un assoluto impedimento all'accettazione della domanda di iscrizione.

Il personale di segreteria addetto alla compilazione e/o alla registrazione della Domanda di iscrizione non è Pubblico Ufficiale e dunque non è tenuto alla verifica dei dati conferiti, né può svolgere indagini di qualsiasi natura sullo stato civile e penale, la cittadinanza ecc. del soggetto che chiede l'iscrizione.

All'atto dell'iscrizione presso la **Sede Locale**, ad ogni Associato è consegnata una tessera riportante il logo e la denominazione dell'Associazione, il nome e cognome dell'Associato, il suo numero identificativo di iscrizione e gli spazi con i relativi bollini indicanti il versamento delle quote associative annuali. La tessera è strettamente personale e non cedibile. Ogni Associato è tenuto a portarla con sé quando partecipa ad una delle attività della **Sede Locale** ed in qualunque momento gli può essere richiesto di esibirla da parte di uno dei membri del Consiglio Direttivo autorizzati al controllo delle iscrizioni.

A seguito dell'eventuale smarrimento della tessera dovrà essere rilasciato un duplicato, il cui costo è fissato dal Consiglio Direttivo.

Con l'iscrizione, accettata dalla **Sede Locale** e annotata nel Registro degli Associati locale e nazionale, l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'UNITRE – UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' (APS), con sede in Torino.

Ogni iscritto è tenuto a versare annualmente una quota di iscrizione, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo della **Sede Locale** e ratificato dall'Assemblea degli Associati. Tale quota non è trasmissibile, né rimborsabile, anche in caso di perdita della qualifica di Associato. Essa è comprensiva della quota di adesione alla Associazione Nazionale UNITRE.

Gli Associati non in regola con il pagamento della quota annuale richiesta da questa **Sede Locale**, indipendentemente dalle loro cariche o qualifiche non possono partecipare alla vita sociale, né esercitare i diritti conseguenti. Non possono assistere alle lezioni, né come discenti né come uditori, non possono accedere alle sedi dei corsi, anche se distaccate dalla sede principale, non possono partecipare alle Assemblee, non possono fare parte dell'elettorato attivo, né di quello passivo in caso di elezioni di qualunque natura. Tre anni di mancato pagamento della quota sociale comportano inoltre la perdita della qualifica di Associato; per riassociarsi occorre ripresentare una nuova domanda scritta.

Sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale gli Associati Onorari e gli Associati Docenti, il cui ruolo è specificato nel successivo Art. 5.

Art. 5 – Associati e Volontari

Si considerano Associati alla **Sede Locale**:

Associati fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione. Essi non decadono ma perdono il diritto di voto quando risultano assenti, senza giustificato motivo, a tre assemblee consecutive. Sono tenuti a presentare Domanda di Iscrizione ed al pagamento della quota associativa annuale.

Associati Onorari: vengono nominati su proposta di almeno due Associati Fondatori e/o Ordinari. La proposta, sentito il parere del Consiglio Direttivo, viene portata in Assemblea dal Presidente. Per l'approvazione è necessaria la maggioranza dei voti a scrutinio segreto. Il loro numero non può superare il 20% (venti per cento) degli Associati Fondatori. Sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale. La quota associativa nazionale ed il premio per la copertura assicurativa sono a carico della **Sede Locale**.

Associati Docenti: prestano la loro attività in qualità di docenti o coordinatori di corsi, seminari e laboratori, purché in modo gratuito e continuativo. Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione ma sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale. La quota associativa nazionale ed il premio per la copertura assicurativa sono a carico della **Sede Locale**.

Associati Ordinari: chiedono di aderire all'Associazione per condividerne le attività. Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione ed al pagamento della quota associativa annuale (locale e nazionale) nel cui importo è compreso il premio per la copertura assicurativa.

Tutti gli Associati che abbiano ottemperato al pagamento della quota associativa annuale (locale e nazionale) hanno diritto all'elettorato attivo decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati e hanno diritto all'elettorato passivo decorsi sei mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.

Tutti gli Associati che abbiano ottemperato al pagamento della quota associativa hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al

Presidente, che fisserà la modalità di consultazione, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Volontari: svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. I volontari possono anche essere associati, nel caso in cui partecipino ai corsi, ai seminari e /o ai laboratori. I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D. lgs. 117/2017. Il premio per la copertura assicurativa è a carico della **Sede Locale**. Essi sono tenuti a comunicare per iscritto la loro presenza nelle aule o sedi di tutte le attività facenti capo alla **Sede Locale**.

Art. 6 – Condotta

Ogni Associato ha il dovere di mantenere verso gli altri Associati, indipendentemente dal loro ruolo all'interno dell'UNITRE, verso gli eventuali ospiti e verso i custodi delle strutture ospitanti un contegno improntato al massimo rispetto. Poiché l'UNITRE, pur perseguendo finalità educative e formative è essenzialmente una struttura dedicata alla condivisione del fare e del sapere, è richiesto fra i suoi membri uno spirito di massima collaborazione.

Si richiede inoltre massima cura nei confronti delle attrezzature messe a disposizione dalla **Sede Locale** o dalla struttura ospitante: arredi, attrezzature, materiale didattico. Eventuali danni causati dall'incuria o dalla mala cura saranno addebitati agli Associati che li abbiano anche involontariamente provocati.

È fatto divieto occupare aule o spazi non preventivamente autorizzati dalla Segreteria. È fatto divieto trattenersi nelle aule o negli spazi - messi a disposizione per le diverse attività - prima o dopo l'orario preventivamente stabilito.

Durante i corsi e le altre attività dell'UNITRE è vietato l'uso di qualsiasi apparato elettronico (telefono cellulare, tablet ecc.), salvo quelli preventivamente autorizzati dal docente / coordinatore.

Ogni aula o spazio messo a disposizione si avvale di posti a sedere. Nessuno di tali posti è riservato e personale. In caso di posti insufficienti, gli Associati non possono prelevare sedie o sedili in aule o spazi contigui.

È raccomandata la frequenza regolare dei corsi / seminari / laboratori prescelti e la puntualità alle lezioni. Chi decidesse di ritirarsi da uno dei corsi, seminari o laboratori a numero chiuso è tenuto a darne comunicazione scritta alla segreteria. La mancata comunicazione può costituire motivo di diniego per l'iscrizione ad analoghe attività negli anni successivi.

Art. 7 – Assemblee degli Associati

La partecipazione alla Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto e dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto.

È ammessa la partecipazione per delega scritta e firmata, anche in calce all'avviso di convocazione, conferita ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano persone fisiche e per l'elezione degli Organi sociali.

Per quanto riguarda le competenze dell'Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento all'ART. 8 dello Statuto locale.

Art. 8 – Commissione elettorale

Contestualmente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi Sociali - o in caso di Assemblea straordinaria - viene costituita una commissione elettorale formata da tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati, con i seguenti compiti:

- _Organizzare le norme di voto;
- _Controllare gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
- _Raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della **Sede Locale**, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
- _Assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
- _Verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e quindi alla proclamazione degli eletti;
- _Depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.

I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.

Art. 9 – Organi e cariche

Sono Organi della **Sede Locale**:

L'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo, (i cui componenti all'atto dell'elezione devono risultare in numero dispari).

Il Presidente.

Sono Cariche della **Sede Locale**:

Il Vicepresidente Vicario

Il Vicepresidente

Il Direttore dei corsi

Il Vicedirettore dei Corsi

Il Segretario

Il Tesoriere

Altri Consiglieri in numero da 2 a 6

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha durata triennale. Gli associati chiamati dall'Assemblea a ricoprire l'incarico di Presidente o le altre Cariche in seno al Consiglio direttivo sono eleggibili anche per i successivi mandati, purché in regola con il versamento alla **Sede Locale** della quota associativa annuale e purché non sia venuta a mancare, nei sei mesi precedenti l'elezione, la condizione di Associato all'UNITRE.

Il limite massimo di età per l'eleggibilità a membro del Consiglio direttivo è fissato in anni 99 (novantanove).

Gli Associati Onorari e gli Associati Docenti non costituiscono elettorato attivo né passivo, a meno che non presentino domanda di iscrizione, versando la corrispondente quota associativa, almeno sei mesi prima della data fissata per le elezioni.

La partecipazione al Consiglio Direttivo, sia in qualità di Organo (Presidente), sia per ricoprire una qualsiasi carica (Consiglieri) non è solo un incarico onorifico. Esso richiede impegno e presenza assidua in tutto l'arco dell'anno solare, anche fuori dall'orario di apertura della sede.

Il Presidente può assumere autonomamente iniziative atte a formulare o condurre a buon fine progetti di interesse della **Sede Locale**, riferendo al Consiglio Direttivo l'esito di tali iniziative, purché esse non costituiscano in alcun modo un onere finanziario per la sede stessa, né siano in aperto contrasto con le finalità espresse nello Statuto.

In caso contrario, le iniziative adottate dal Presidente devono essere sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri non possono assumere autonomamente iniziative atte a formulare o condurre a buon fine progetti di interesse della **Sede Locale**, anche se esse non comportano oneri finanziari per la **Sede Locale**, se non sono stati preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

È fatto divieto ad ogni membro del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, detenere in forma autonoma chiavi di sedi, strutture o aule di pertinenza della **Sede Locale**. Le chiavi di tutti i locali devono essere depositate in Segreteria, o in altro locale accessibile, a disposizione di qualunque membro del Consiglio Direttivo.

Eventuali danni o oneri finanziari a carico di strutture o attrezzature della **Sede Locale** causate da comportamento negligente da parte di un membro del Consiglio Direttivo che abbia agito autonomamente devono essere rimborsati alla Sede stessa.

La riunione del Consiglio Direttivo (d'ora in avanti: CDU) viene di norma convocata ogni trenta giorni, con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di cinque giorni.

La data e l'ora prescelte devono garantire la partecipazione anche ai Consiglieri che, trovandosi ancora in età lavorativa, non potrebbero assicurare la loro presenza in giorni e orari normalmente dedicati al lavoro.

Se la sede dell'UNITRE non è disponibile per la data e l'ora fissate, il CDU può tenersi anche presso altra sede, esterna all'UNITRE, purché sita entro i confini comunali.

Il Presidente, sentite le esigenze dei diversi Consiglieri, sceglierà la data che consenta la più ampia partecipazione al CDU.

I punti costituenti l'Ordine del Giorno di ogni CDU sono proposti dai Consiglieri e comunicati al Presidente in tempo utile perché il Segretario possa licenziarli. Di norma

non sono ammessi alla discussione i punti non proposti in tempo utile. Si può derogare a tale norma in caso di argomenti di particolare gravità e urgenza che andranno comunque discussi in coda allo stesso O.d.G.

Al CDU possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, previo il parere favorevole del Presidente e della maggioranza dei Consiglieri.

Qualunque membro del Consiglio può essere investito di un incarico specifico o formare parte di una Commissione, composta da Associati e da non Associati, atta a condurre a buon fine eventuali progetti promossi dal Consiglio stesso.

Le votazioni sono sempre palesi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 11 – Accademia di Umanità

L'Accademia di Umanità, che concorre a realizzare le attività sociali, culturali e ricreative che integrano e ampliano l'azione didattica della **Sede Locale** è nominata dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo ed è costituita da un minimo di due ad un massimo di tre membri. La nomina non è incompatibile con altre cariche o ruoli ricoperti dai membri del Consiglio Direttivo. L'Accademia di Umanità si occupa di organizzare la partecipazione a spettacoli teatrali, musicali, viaggi ed escursioni, momenti di intrattenimento; cura il calendario delle Conferenze e degli eventi che la **Sede Locale** offre alla cittadinanza nell'arco dell'intero anno solare; cura le pubblicazioni promosse dalla **Sede Locale**, anche in collaborazione con altri Enti o Associazioni.

Art. 12 – Norme didattiche

I **Corsi** devono prevedere un iter didattico proposto dal docente e approvato dal Direttore dei Corsi, che può rigettarlo, in tutto o in parte, se in contrasto con le norme dello Statuto, le norme sulla sicurezza nei luoghi pubblici o destinati ad uso pubblico e le normative di legge in genere. Il responsabile di ogni Corso è denominato "Docente".

I **Seminari** sono assimilabili a corsi monografici che i docenti dedicano ad uno specifico argomento, autore o periodo storico, e che per la loro specificità non possono acquisire la categoria di Corso. Il responsabile di ogni Seminario è denominato "Docente".

I **Laboratori** prevedono di norma attività manuali e pertanto non possono ricadere nelle categorie precedenti. Il responsabile di ogni laboratorio è denominato "Coordinatore".

Le decisioni del Direttore dei Corsi in materia di iter didattico possono essere abrogate solo dal CDU.

I corsi, i seminari ed i laboratori, per essere attivati devono prevedere un calendario di almeno quattro lezioni.

Ogni corso o seminario può essere tenuto da più docenti. Ogni laboratorio può essere gestito da più coordinatori.

In circostanze eccezionali sono ammessi ad assistere alle lezioni eventuali ospiti, anche se non già previsti, purché proposti o approvati dal docente e con attestazione della loro presenza.

Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio; pertanto, ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso, seminario o laboratorio a propria scelta. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.

Per alcuni corsi, seminari e laboratori, il Consiglio Direttivo può determinare una quota integrativa di partecipazione alle spese di gestione della specifica attività, richiesta oltre alla quota Associativa annuale.

Di norma non sono ammesse lezioni di recupero, né modifiche all'orario stabilito, anche se giustificate da momentanea indisponibilità del docente / coordinatore, salvo casi eccezionali, da valutare singolarmente.

Se l'indisponibilità del docente / coordinatore dovesse protrarsi, il Consiglio Direttivo potrebbe contattare un supplente, a copertura del calendario di lezioni precedentemente stabilito.

Art. 13 – Docenti

La **Sede Locale** per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti e Coordinatori che possono essere Associati o Volontari.

I Docenti di Corsi e Seminari e i Coordinatori di Laboratori, sia autonomamente, sia tramite un Associato, devono essere presentati al Direttore dei Corsi, che ne vaglierà l'attitudine e la competenza, redigendo, in accordo con il Docente / Coordinatore, un iter didattico. Entro un termine di trenta giorni, il Direttore dei Corsi dovrà emettere un parere che sarà posto al voto del CDU. In mancanza di tale parere, il CDU assumerà su di sé la funzione di deliberare in materia.

Art. 14 – Assistenti

Qualunque Associato della Sede può svolgere l'incarico di Assistente ad un corso.

La sua opera consiste nel registrare la presenza dei partecipanti e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l'aspetto organizzativo.

Art. 15 – Autonomia delle Sedi locali

Il versamento della quota Associativa a una **Sede Locale** dà diritto a frequentare le attività della Sede stessa, ma non prevede la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE. Eventuali convenzioni stipulate fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipazione degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il diritto di priorità, dell'Associato della **Sede Locale**.

Il presente Regolamento integra e sostituisce le norme discusse e approvate nei CDU precedenti l'entrata in vigore del nuovo Statuto (26 agosto 2021). Eventuali violazioni allo Statuto o al Regolamento della Sede Locale possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari.